

Alle Imprese Iscritte

Ai Commercialisti e Consulenti del Lavoro

LORO SEDI

e p.c.

Alle Associazioni imprenditoriali e sindacali di categoria della Provincia di Grosseto

Prot. n. 1499

Ns.Rif.: AG

Grosseto, 07 GIUGNO 2019

Oggetto: contribuzione APE – nuova misura **contributo minimo** per lavoratore a decorrere dalla denuncia di competenza GIUGNO 2019.

Con riferimento all'accordo nazionale sindacale del 03 aprile 2019 ed al successivo e conseguente accordo sindacale provinciale del 31 maggio 2019, stipulato da ANCE GROSSETO e dalle federazioni sindacali territoriali, FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, siamo a rappresentare quanto segue.

Si comunica che **la misura minima mensile per ciascun lavoratore della contribuzione a titolo di APE** è stata fissata, per effetto dei citati accordi, **nella misura di Euro 51,00.**

Ciò posto e precisato, **evidenziamo** che, in maniera del tutto automatica in sede di compilazione e trasmissione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (M.U.T.), **ai soli fini della verifica del raggiungimento della soglia minima del contributo minimo APE (pari ad euro 51) ed all'eventuale pagamento dell'integrazione utile al raggiungimento della soglia minima APE (pari ad euro 51), l'imponibile contributivo di ciascun operaio sarà moltiplicato per l'aliquota contributiva del 3.91%, anziché quella effettivamente pagata dalle imprese iscritte alla nostra Cassa pari al 3,11% .**

Rammentiamo, infatti, che questa Cassa Edile, in ossequio a quanto disposto dall'accordo sindacale provinciale del 31 maggio 2019, **al fine di ridurre la pressione contributiva a carico delle imprese nostre iscritte, fa pagare alle stesse imprese una contribuzione a titolo di APE del 3.11% anziché del 3.91%,** come previsto dagli accordi sindacali nazionali.

Sulla base di quanto sin qui detto, facciamo due esempi in relazione alla verifica, in sede di compilazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati attraverso il M.U.T., del raggiungimento della soglia minima di contributo APE ed all'eventuale pagamento dell'integrazione al fine del raggiungimento della soglia minima APE .

Esempio n. 1 - imponibile contributivo dell'operaio Mario Rossi pari a 1.000,00 euro.

$1.000 \times 3.91\% = 39,10$ euro (importo < 51 euro) dunque l'impresa dovrà pagare una integrazione utile al raggiungimento della soglia minima pari a **11,90 euro.**

Ai fini APE, l'impresa dell'esempio n. 1 pagherà però solo 43,00 euro, di cui:

- 11,90 euro di contribuzione al fine del conseguimento del raggiungimento della soglia minima prevista di euro 51,00;
- 31,10 euro ($1.000,00 \times 3,11\%$) a titolo di contributo APE in senso stretto.

Esempio n. 2 – imponibile contributivo dell'operaio Mario Rossi pari a 1.500,00 euro.

$1.500,00 \times 3,91\% = 58,65$ euro (importo > 46 euro) dunque l'impresa non dovrà pagare alcuna integrazione utile al raggiungimento della soglia minima di contribuzione APE, pari a 51 euro.

Ai fini APE, l'impresa dell'esempio n. 2 pagherà però solo 46,65 euro ($1.500,00 \times 3,11\% = 46,65$ euro) e nulla a titolo di integrazione APE.

Rimarchiamo dunque che per i lavoratori per i quali non si dovesse raggiungere i 51 euro di contribuzione minima APE, verrà richiesta, in maniera del tutto automatica in sede di compilazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati, l'integrazione al contributo minimo mensile di 51 euro, sulla base della spiegazione sopra esposta.

Si evidenzia che la disposizione in questione (raggiungimento della soglia minima di 51 euro) non si applicherà laddove:

- il rapporto di lavoro sia stato instaurato successivamente al giorno 13 del mese;
- la cessazione del rapporto di lavoro sia antecedente il giorno 19 del mese;
- l'assenza di durata complessiva non inferiore a 60 ore nel mese sia dovuta a cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue), ore denunciate ad altre casse edili.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano i migliori saluti.

F.to Il Direttore
(Dott. A. Galli)